



COMUNICAZIONI SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI

(gennaio 2025)

| | |
|--|-----------|
| 1. IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI | 2 |
| Tipologie di controllo..... | 2 |
| Comunicazioni al contribuente..... | 2 |
| 2. LE COMUNICAZIONI | 4 |
| Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico..... | 4 |
| Le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale..... | 6 |
| Le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata | 7 |
| Cosa fare quando si riceve una comunicazione di irregolarità | 7 |
| L'istituto del "lieve inadempimento" | 12 |
| 3. RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE..... | 14 |
| Come rateizzare..... | 14 |
| Carente o tardivo versamento rateale..... | 15 |
| Decadenza dalla rateizzazione..... | 16 |
| 4. PER SAPERNE DI PIÙ | 17 |

1. IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

Tipologie di controllo

L'attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti è effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle entrate ed è finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse riportati.

Il controllo sulle dichiarazioni è di due tipi: **automatico** e **formale**.

Tipologie di controllo delle dichiarazioni

| CONTROLLO | A QUALI DICHIARAZIONI SI APPLICA | IN COSA CONSISTE |
|-------------------|--|--|
| automatico | a tutte le dichiarazioni presentate | procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell'Anagrafe tributaria |
| formale | alle dichiarazioni dei redditi selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull'analisi del rischio | riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati |

ATTENZIONE

Prima della presentazione della dichiarazione annuale (sia quella dei sostituti d'imposta sia le dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva), se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può controllare la tempestiva effettuazione dei pagamenti dei tributi dovuti a saldo e in acconto, e iscrivere a ruolo a titolo definitivo le imposte non versate con le relative sanzioni e gli interessi.

Comunicazioni al contribuente

Prima dell'iscrizione a ruolo dei tributi derivanti:

- dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni
- dai controlli formali

il contribuente viene informato e invitato, eventualmente, a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

In pratica, prima di far recapitare al contribuente la cartella di pagamento, quando dall'attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella

dichiarazione, il contribuente riceve una comunicazione nella quale sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi.

Può anche essere inviata una comunicazione senza richiesta di pagamento, come ad esempio in caso di riconoscimento di riporto di perdite diverso da quello indicato dal contribuente.

L'articolo 10 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ha previsto la sospensione dell'invio delle comunicazioni dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, esclusi i casi di indifferibilità e urgenza.

Oltre ai controlli automatico e formale, l'Amministrazione finanziaria effettua anche controlli di merito, un'ulteriore attività finalizzata a contrastare l'evasione totale o parziale di base imponibile.

A tal fine, l'Agenzia delle entrate pianifica annualmente i controlli sostanziali sulle imposte sul reddito, sull'Iva, sull'Irap, sulle altre imposte indirette.

In via generale, i controlli sostanziali sono realizzati mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i contribuenti, mediante questionari, o con la convocazione del contribuente presso l'ufficio, per acquisire ulteriori elementi istruttori o per instaurare il contraddittorio.

Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, la pretesa erariale (maggiore base imponibile e maggiore imposta) è portata formalmente a conoscenza del contribuente con l'avviso di accertamento.

2. LE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni sono emesse a seguito di:

- controllo automatico
- controllo formale
- liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (Tfr, arretrati).

Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico

Il controllo automatico è effettuato sulla base di quanto previsto dagli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del Dpr n. 633/1972 per l'Iva. Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo evidenziano l'eventuale presenza di incongruenze e permettono al contribuente di pagare le somme indicate beneficiando di una sanzione ridotta, oppure di precisare all'Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.

Il controllo automatico consente di:

- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi
- correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni
- ridurre le detrazioni d'imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni
- ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni
- controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

Il controllo automatico è effettuato anche sulle "Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva". In questo caso, prima dell'emissione della comunicazione di irregolarità, le eventuali incoerenze riscontrate a seguito del controllo sono rese disponibili al contribuente attraverso un'apposita lettera di invito alla *compliance*, che viene pubblicata sia nel "Cassetto fiscale" - sezione *L'Agenzia scrive*, sia all'interno del servizio "Fatture e Corrispettivi" - sezione *Consultazione - L'Agenzia scrive*.

Le comunicazioni di irregolarità sono inviate:

- con raccomandata A/R, al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione
- tramite posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)
- attraverso il canale Entratel, all'intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione.

La comunicazione è resa disponibile all'intermediario solo quando nel frontespizio del modello di dichiarazione (sezione "Firma della dichiarazione") è stata barrata la casella "Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario" e lo stesso intermediario ha accettato la scelta del contribuente, barrando a sua volta (nella sezione "Impegno alla presentazione telematica") la casella "Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione".

I contribuenti che presentano il modello 730 effettuano questa scelta barrando l'apposita casella nel riquadro "Firma della dichiarazione" (il Caf o il professionista informerà poi il contribuente di volere o meno effettuare il servizio, utilizzando le apposite caselle della ricevuta modello 730-2 e nel prospetto di liquidazione).

L'intermediario deve portare a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo automatico tempestivamente e comunque entro sessanta giorni dalla data in cui l'avviso telematico è reso disponibile.

In assenza dell'opzione, gli esiti di irregolarità sono inviati al contribuente con le modalità ordinarie.

ATTENZIONE

Dal 20 novembre 2024 l'Agenzia delle entrate ha attivato nell'area riservata del contribuente un apposito servizio web di consultazione e gestione delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatici emesse ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 (comprese quelle relative alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata) e 54-bis del Dpr n. 633/1972.

Le comunicazioni sono disponibili, successivamente alla loro consegna al destinatario, nella sezione "**L'Agenzia scrive**" del "*Cassetto fiscale*". La disponibilità del documento è comunicata mediante notifica nell'area riservata del destinatario, nonché sull'App IO (se il destinatario è una persona fisica).

Sempre nella stessa area il contribuente può pagare le somme dovute in unica soluzione (indicando il codice Iban del conto di addebito) o richiedere assistenza tramite **CIVIS** (un link diretto a CIVIS è disponibile dopo aver visualizzato e selezionato la comunicazione).

I servizi di consultazione e gestione delle comunicazioni possono essere utilizzati direttamente dai contribuenti ai quali sono indirizzate oppure dagli intermediari delegati all'utilizzo del servizio "*Cassetto fiscale delegato*".

Le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale

Il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi è effettuato in base a quanto prevede l'articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973.

Con questo controllo l'Agenzia verifica che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (per esempio, enti previdenziali e assistenziali).

Il contribuente può essere invitato dall'ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell'Agenzia delle entrate e quanto esposto in dichiarazione.

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

Il controllo formale consente di:

- escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto
- escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate
- determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti
- liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

La comunicazione degli esiti del controllo formale è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione e, in alcuni casi, tramite posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

ATTENZIONE

Le comunicazioni, sia degli esiti del controllo automatico sia del controllo formale, non sono veri e propri atti impositivi, anzi, la loro funzione è rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella. Pertanto, non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Corti di giustizia tributaria.

Le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

La liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è l'operazione con la quale l'Agenzia determina l'imposta dovuta su determinati redditi assoggettati a un regime di favore e per i quali sono state già versate delle somme a titolo d'acconto (per esempio, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione, eccetera).

Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del modello Redditi o nel quadro D del modello 730, o di quelli riportati dal sostituto d'imposta nel modello 770, viene calcolata definitivamente la somma dovuta o il rimborso spettante.

Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, in alcuni casi, tramite posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

Queste comunicazioni si distinguono da quelle relative al controllo delle dichiarazioni, alle quali possono eventualmente aggiungersi.

Può accadere, pertanto, che il contribuente abbia prima ricevuto la comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione e che, successivamente, ne riceva un'altra relativa a somme ancora dovute su redditi soggetti a tassazione separata.

Cosa fare quando si riceve una comunicazione di irregolarità

SE IL CONTRIBUENTE RICONOSCE LA CORRETTEZZA DEGLI ESITI DEL CONTROLLO

Il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo può regolarizzare la propria posizione pagando, entro un certo termine, una sanzione ridotta, oltre all'imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi.

- 1) La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai **controlli automatici** deve avvenire **entro 60 giorni** dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito in sede di autotutela. La regolarizzazione si effettua pagando l'imposta dovuta, gli interessi e la **sanzione ridotta a 1/3** di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte.

In caso di avviso telematico all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è ampliato a **90 giorni**, decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'avviso.

- 2) La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai **controlli formali** deve essere effettuata **entro 60 giorni** dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta dovuta, dei relativi interessi e della **sanzione ridotta a 2/3** di quella ordinaria.

Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell'ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali, tempestivamente, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue, comunque, entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

- 3) Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata **non sono dovuti né interessi né sanzioni**, se il pagamento avviene **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, si procede all'iscrizione a ruolo con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti.

ATTENZIONE

Il termine di 60 giorni entro cui effettuare il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatico e formale si applica alle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 (articolo 3 del decreto legislativo n. 108/2024). Per le comunicazioni elaborate in data antecedente, il termine entro cui effettuare il pagamento è di 30 giorni dalla data di ricevimento.

Il termine per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno (decreto legge n. 193/2016 - art. 7-quater).

Codici tributo per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli

| TIPOLOGIA DI ATTO | CODICE TRIBUTO |
|-------------------------|----------------|
| Art. 36-bis | 9001 |
| Art. 54-bis | |
| Art. 36-ter | 9006 |
| Art. 36-bis - TFR | 9526 |
| Art. 36-bis - Arretrati | 9527 |

SANZIONI

Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 la sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo pagamento di imposte è ordinariamente pari al **25%** (come disposto dal decreto legislativo n. 87/2024, che ha modificato l'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/97). Per le violazioni commesse prima di tale data la sanzione resta al 30%.

Tale sanzione è ridotta alla metà (**12,50%**) se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni. Se si effettua il pagamento con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un quindicesimo (**0,833%**) per ciascun giorno di ritardo.

Termini e sanzioni per regolarizzare le comunicazioni contenenti violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024

| TIPO DI COMUNICAZIONE | TERMINE* | SANZIONE |
|---|--|---|
| Invito per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo) | entro 60 giorni dal ricevimento dell'invito | Nessuna |
| Comunicazione relativa agli esiti del controllo automatico | entro 60 giorni dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione | 8,33% dell'imposta (sanzione ordinaria del 25% ridotta a 1/3) |
| Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale | entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione | 16,67% dell'imposta (sanzione ordinaria del 25% ridotta a 2/3) |
| Comunicazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata | entro 30 giorni dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione | Nessuna |

* il termine è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno

Sanzione ridotta per i versamenti tardivi effettuati a partire dal 1° settembre 2024

| GIORNI DI RITARDO | SANZIONE ORDINARIA | SANZIONE RIDOTTA A 1/3 (COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ) |
|-------------------|--------------------|--|
| 1 | 0,83% | 0,28% |
| 2 | 1,67% | 0,56% |
| 3 | 2,50% | 0,83% |
| 4 | 3,33% | 1,11% |
| 5 | 4,17% | 1,39% |
| 6 | 5,00% | 1,67% |
| 7 | 5,83% | 1,94% |
| 8 | 6,67% | 2,22% |
| 9 | 7,50% | 2,50% |
| 10 | 8,33% | 2,78% |
| 11 | 9,17% | 3,06% |
| 12 | 10,00% | 3,33% |
| 13 | 10,83% | 3,61% |
| 14 | 11,67% | 3,89% |
| da 15 a 90 | 12,50% | 4,17% |
| oltre 90 | 25% | 8,33% |

Termini e sanzioni per regolarizzare le comunicazioni contenenti violazioni commesse in data antecedente il 1° settembre 2024

| TIPO DI COMUNICAZIONE | TERMINE* | SANZIONE |
|---|---|--|
| Invito per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo) | entro 60 giorni dal ricevimento dell'invito | Nessuna |
| Comunicazione relativa agli esiti del controllo automatico | entro 60 giorni dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione | 10% dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 1/3) |
| Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale | entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione | 20% dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 2/3) |
| Comunicazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata | entro 30 giorni dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione | Nessuna |

* il termine è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno

Sanzione ridotta per i versamenti tardivi effettuati in data antecedente il 1° settembre 2024

| GIORNI DI RITARDO | SANZIONE ORDINARIA | SANZIONE RIDOTTA A 1/3 (COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ) |
|-------------------|--------------------|--|
| 1 | 1% | 0,33% |
| 2 | 2% | 0,67% |
| 3 | 3% | 1,00% |
| 4 | 4% | 1,33% |
| 5 | 5% | 1,67% |
| 6 | 6% | 2,00% |
| 7 | 7% | 2,33% |
| 8 | 8% | 2,67% |
| 9 | 9% | 3,00% |
| 10 | 10% | 3,33% |
| 11 | 11% | 3,67% |
| 12 | 12% | 4,00% |
| 13 | 13% | 4,33% |
| 14 | 14% | 4,67% |
| da 15 a 90 | 15% | 5,00% |
| oltre 90 | 30% | 10,00% |

SE IL CONTRIBUENTE RITIENE CHE GLI ESITI DEL CONTROLLO NON SIANO CORRETTI

Se il contribuente ritiene che alcuni dati o elementi non siano stati considerati o valutati correttamente, può intraprendere le seguenti azioni.

1) Se la comunicazione è emessa a seguito di **controllo automatico**, può chiedere assistenza:

- **a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate**, previo appuntamento, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati.

Se l'ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorre dalla data di comunicazione della correzione da parte dell'ufficio. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello di pagamento con l'indicazione dell'importo rettificato.

Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione e in assenza del versamento richiesto, si avvia il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena (iscrizione a ruolo)

- **alle Sezioni di assistenza multicanale**, telefonando ai numeri **800.90.96.96** (da telefono fisso - numero verde gratuito) o **06.97.61.76.89** (da telefono cellulare - costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore)
- **tramite il servizio telematico "Civis"**. Dopo aver fatto l'accesso nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate (con le proprie credenziali SPID, la Carta d'identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi), bisogna selezionare la voce "*Servizi*" e scrivere "*Civis*" nel campo "*Cerca il servizio*". Quindi, va selezionata la voce "*Assistenza comunicazioni e cartelle*". Il servizio è presente anche all'interno della sezione "L'Agenzia scrive" del "Cassetto fiscale", dopo aver selezionato la comunicazione interessata.

Per inviare la documentazione eventualmente richiesta dall'ufficio per la trattazione dell'istanza, è possibile utilizzare il servizio "**Consegna documenti e istanze**", disponibile nella sezione "*Suggerimenti*" dell'area riservata.

2) Se la comunicazione deriva dal **controllo formale**, il contribuente può segnalare (all'ufficio di competenza o attraverso il servizio telematico "Civis") eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio stesso.

Attraverso "Civis", inoltre, è possibile inviare, direttamente o tramite intermediario, la documentazione richiesta nella comunicazione. Nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate bisogna selezionare la voce "*Servizi*" e scrivere "*Civis*". Eseguito l'accesso, occorre selezionare la voce "*Assistenza per controllo formale*". È disponibile on line una guida operativa che descrive passo dopo passo il percorso da seguire.

Se non si possiedono le credenziali di accesso SPID, CIE e CNS, è possibile rivolgersi all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, previo appuntamento (prenotazione che può essere effettuata online nella pagina "[Prenotazione appuntamenti](#)" del sito dell'Agenzia, con l'[App dell'Agenzia delle entrate](#), o chiamando il numero verde **800.90.96.96** da telefono fisso o il numero **06.97.61.76.89** da cellulare).

Se l'ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l'indicazione delle somme da versare rideterminate e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

Trascorso questo termine, si avvia il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena. Pertanto, il contribuente ha interesse ad anticipare quanto più possibile la segnalazione all'ufficio dei dati non considerati.

Se il destinatario della comunicazione intende comunque versare (prima di rivolgersi all'ufficio territoriale) una parte dell'importo richiesto, non deve utilizzare il modello F24 precompilato ma predisporre un altro, indicando i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto, entrambi riportati nella comunicazione. Naturalmente, anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti vantati.

L'istituto del "lieve inadempimento"

L'articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973 disciplina l'istituto del "lieve inadempimento", che si applica anche al versamento delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni.

In particolare:

- se si effettua il pagamento con un ritardo non superiore a **7 giorni**, sono iscritti a ruolo le sanzioni e gli interessi commisurati all'importo pagato in ritardo
- se si effettua un insufficiente pagamento delle somme richieste con la comunicazione (non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro) sono iscritti a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione.

L'iscrizione a ruolo non viene eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento, provvedendo a versare l'eventuale frazione non pagata, le sanzioni ridotte e gli interessi legali entro 90 giorni dalla scadenza.

Per le somme dovute a titolo di tassazione separata è possibile ravvedere il tardivo versamento dell'imposta richiesta con la comunicazione, provvedendo a versare l'imposta, le sanzioni ridotte e gli interessi legali entro 90 giorni dalla scadenza.

Per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 132/2011.

Codici tributo per il pagamento della sanzione e degli interessi dovuti a titolo di ravvedimento

| TIPOLOGIA DI ATTO | CODICE TRIBUTATO SANZIONE | CODICE TRIBUTATO INTERESSI |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Art. 36-bis | 8929 | 1980 |
| Art. 54-bis | | |
| Art. 36-ter | 8933 | 1983 |
| Art. 36-bis - TFR | 8931 | 1981 |
| Art. 36-bis - Arretrati | 8932 | 1982 |

3. RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Come rateizzare

Le somme richieste con le comunicazioni possono essere rateizzate in un numero massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo.

La **prima rata** deve essere versata:

- entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatico e formale della dichiarazione
- entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata
- entro 90 giorni dalla data in cui l'avviso telematico è reso disponibile all'intermediario che ha predisposto la dichiarazione.

Le **rate successive** alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Il termine per il pagamento della prima rata è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno (decreto legge n. 193/2016 - art. 7-*quater*).

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata.

I versamenti vanno effettuati tramite il modello F24, nel quale occorre indicare separatamente l'importo della rata e quello degli interessi, utilizzando i seguenti codici tributo:

| TIPOLOGIA DI ATTO | CODICE TRIBUTO - CAPITALE | CODICE TRIBUTO - INTERESSI |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Art. 36-bis | 9001 | 9002 |
| Art. 54-bis | | |
| Art. 36-ter | 9006 | 9007 |
| Art. 36-bis - TFR | 9526 | 9003 |
| Art. 36-bis - Arretrati | 9527 | 9004 |

Sul sito dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "[Accedi ai servizi](#)" della scheda "*Comunicazioni in seguito a controllo automatico e formale – calcolo delle rate*", sono disponibili due specifici servizi che consentono:

- il calcolo delle scadenze e degli importi delle rate e dei relativi interessi di rateazione
- la stampa dei modelli F24 per effettuare i versamenti.

Chi ha ricevuto una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni e intende predisporre un piano di pagamento rateale può utilizzare il servizio ***"Predisposizione di un nuovo piano di rateazione"***.

Se si vuole modificare la durata (e quindi il numero di rate residue) di un piano di rateazione già in corso (per esempio, estendere fino a un massimo di 20 rate trimestrali, un piano di rateazione inizialmente impostato su 8 rate, oppure estinguere anticipatamente un piano di rateazione prima della sua naturale scadenza), può essere utilizzato il servizio ***"Rimodulazione di un piano di rateazione già in corso"***.

Carente o tardivo versamento rateale

Al verificarsi delle ipotesi di "lieve inadempimento", istituto previsto dall'art. 15-ter del Dpr n. 602/1973, **non si decade dalla rateizzazione**.

In particolare, se la rata viene versata con una "lieve carenza" non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, si procede all'iscrizione a ruolo della frazione non pagata, dei relativi interessi e della sanzione commisurati all'importo non versato, ma non si perde il beneficio della rateizzazione.

Analogamente, non si decade dalla rateizzazione se la rata viene versata con una "lieve tardività":

- non superiore a 7 giorni dalla scadenza, in caso di prima rata
- entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla prima, o entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata.

In tal caso, si procede all'iscrizione a ruolo degli interessi e della sanzione, commisurati all'importo versato in ritardo e ai giorni di ritardo.

Nelle ipotesi di "lieve inadempimento" è possibile evitare l'iscrizione a ruolo versando, a titolo di ravvedimento, entro la scadenza della rata successiva, o entro 90 giorni in caso di ultima rata:

- la frazione non pagata, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
- gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di tardivo versamento.

Le stesse disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento delle comunicazioni riguardanti l'esito dell'attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata, nonché delle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche Iva.

Per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 132/2011.

Codici tributo per il pagamento della sanzione e degli interessi dovuti a titolo di ravvedimento

| TIPOLOGIA DI ATTO | CODICE TRIBUTATO SANZIONE | CODICE TRIBUTATO INTERESSI |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Art. 36-bis | 8929 | 1980 |
| Art. 54-bis | | |
| Art. 36-ter | 8933 | 1983 |
| Art. 36-bis - TFR | 8931 | 1981 |
| Art. 36-bis - Arretrati | 8932 | 1982 |

Decadenza dalla rateizzazione

Può avvenire in una delle seguenti ipotesi:

- se la prima rata non viene pagata entro 67 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatico e formale (60 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo) o entro 97 giorni per gli avvisi telematici all'intermediario (90 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo)
- se la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo)
- per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro
- se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva
- se non si paga l'ultima rata entro 90 giorni dalla scadenza.

Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena sono iscritti a ruolo.

4. PER SAPERNE DI PIÙ

[Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973](#) (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)

[Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973](#) (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)

[Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997](#) (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi)

[Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997](#) (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie)

[Decreto legislativo n. 462 del 18 dicembre 1997](#) (Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento)

[Legge n. 311/2004 – articolo 1, comma 412](#) (Comunicazione ai contribuenti dell'esito dell'attività di liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata)

[Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 132/2011](#) (Codici tributo per il versamento delle sanzioni e degli interessi mediante ravvedimento operoso)

[Decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015](#) (Revisione del sistema sanzionatorio)

[Decreto legislativo n. 159 del 24 settembre 2015](#) (Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione) – [Articolo 3](#) (Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate)

[Legge n. 197/2022 – art. 1, comma 159](#) (Modifica dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462/1997 sulla rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni)

[Decreto legislativo n. 1/2024 – articolo 10](#) (sospensione, nei mesi di agosto e dicembre, degli invii dell'Agenzia delle entrate riguardanti le lettere per l'adempimento spontaneo e le comunicazioni relative ai controlli e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata)

[Decreto legislativo n. 87/2024](#) (revisione del sistema sanzionatorio tributario)

[Decreto legislativo n. 108/2024 – articolo 3](#) (ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 novembre 2024](#) (disponibilità nell'area riservata delle funzioni di consultazione e gestione delle comunicazioni derivanti dal controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi)

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal [CERDEF](#) (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze, o sul sito dell'Agenzia delle entrate.

